

Milano



Atti del Comune

Direzione Centrale Mobilità Trasporti Ambiente

Protocollo 878770/2011

Milano, 6 dicembre 2011

OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL COMUNE DI MILANO

IL SINDACO

Considerato che nonostante le misure adottate, sia di carattere strutturale che di tipo emergenziale, nell'anno in corso si sono già registrati nelle centraline di rilevamento situate all'interno del territorio del Comune di Milano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 5 dicembre 2011, 115 giorni di superamento della soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM 10;

Rilevato che in data 6 dicembre 2011 è stata accertata e dichiarata la condizione di superamento della soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM 10 per 23 giorni consecutivi nelle centraline di rilevamento situate all'interno del territorio del Comune di Milano;

Considerato che studi epidemiologici condotti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, in collaborazione con APAT e con le ARPA interessate, stimano che il persistere delle alte concentrazioni degli inquinanti PM10, NO2 e ozono possano rivelarsi pregiudizievoli per la salute comportando complicanze per l'apparato respiratorio e cardiovascolare;

Viste le decisioni assunte al Tavolo di Coordinamento dei Sindaci dei Comuni della Provincia di Milano, indetto dal Presidente della Provincia di Milano e dal Sindaco del Comune di Milano il 28 novembre 2011, che hanno portato alla emissione dell'ordinanza sindacale n° 108/2011 del 29 novembre 2011;

Rilevato che le concentrazioni di PM10 si sono mantenute al di sopra della soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo anche nelle giornate di vigenza della suddetta ordinanza;

Ritenuto pertanto opportuno, per la tutela della salute pubblica, adottare ulteriori misure emergenziali con l'obiettivo di contribuire ad abbassare le soglie di criticità prevedendo misure maggiormente restrittive rispetto a quelle previste nella suddetta ordinanza;

Considerato che nelle giornate di venerdì 9 e sabato 10 dicembre 2011 in continuità con le festività del 7 e 8 dicembre la domanda di mobilità sarà ridotta rispetto ad altri



periodi dell'anno e che quindi si possono ritenere giornate idonee al blocco della circolazione dei veicoli privati;

Ritenuto inoltre necessario prevedere, sia al fine di tutela della salute, sia al fine di ridurre ulteriormente l'impatto sulla domanda di mobilità nelle giornate suddette, la chiusura delle scuole.

Viste le ordinanze sindacali n° 94/2011 del 18 ottobre 2011, n° 107/2011 del 27 novembre 2011

Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30.4.1992 n° 285 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n° 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa."

Visto l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Milano;

ORDINA

1. **Per i giorni da mercoledì 7 a venerdì 23 dicembre 2011** l'entrata in vigore delle seguenti misure:
 - a. riduzione del valore massimo delle temperature dell'aria nelle unità immobiliari di cui all'art. 4, c. 1, lett. b) del D.P.R. n. 412/1993 di 1 grado centigrado fatta eccezione per gli edifici rientranti nelle categorie di cui all'art. 3 del medesimo D.P.R. di seguito indicate:
 - E.1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
 - E.3 edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani o disabili nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali e a centri per anziani;
 - E.6 edifici adibiti ad attività sportive: E.6(1) piscine, saune e assimilabili; E.6(2) palestre e assimilabili; E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive;



- E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, ivi compresi gli asili nido;
 - b. divieto di uso di dispositivi che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi verso i locali interni di edifici appartenenti alla categoria E.5 di cui all'art.3 del D.P.R. n. 412/1993;
 - c. pulizia dei tratti stradali pubblici in maniera straordinaria.
2. **Per i giorni 7 e 8 dicembre 2011 e dal 10 al 23 dicembre 2011** l'entrata in vigore del divieto di circolazione dalle ore 10:00 alle ore 18:00 da lunedì a domenica ai veicoli diesel Euro 3 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del particolato almeno pari al limite fissato per lo standard Euro 4, fatte salve le eccezioni di cui all'allegato 1)
 3. **Per i giorni 9 e 10 dicembre 2011** il divieto di circolazione per tutti i veicoli da intendersi comprensivi di motocicli e ciclomotori dalle ore 10.00 alle ore 18.00, fatte salve le eccezioni di cui all'allegato 2)
 4. **Limitatamente ai giorni 09 e 10 dicembre 2011** la chiusura delle scuole presenti sul territorio comunale.

DISPONE

- L'invio della presente ordinanza a:
 - Amministrazione Provinciale di Milano
 - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
 - Dirigenti Scolastici e Referenti;
- Di darne informativa al Prefetto
- Di trasmettere la medesima ai mezzi di comunicazione sociale affinché sia data la massima diffusione.

AVVERTE CHE

- Restano in vigore le disposizioni di cui al punto 2 dell'ordinanza sindacale n° 94/2011 del 18 ottobre 2011;



- l'inosservanza dei punti 1.a), 1.b) e 4 della presente ordinanza sarà punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di Euro 500 con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981;
- l'inosservanza delle misure di cui ai punti 2 e 3 della presente ordinanza sarà punita ai sensi dell'art. 6 e 7, comma 13 bis del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 155 ad Euro 624;
- i veicoli derogati e comunque non soggetti ai divieti della presente ordinanza sono tenuti al rispetto delle discipline viabilistiche vigenti sul territorio del Comune di Milano, la cui violazione sarà sanzionata ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).

AVVISA CHE

Ulteriori deroghe a quanto previsto nel presente provvedimento potranno essere autorizzate in caso di eccezionale e documentata evidenza dal Comandante della Polizia Locale.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione.

Il Corpo di Polizia Locale curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni ai sensi del D. Lgs. n° 104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

IL SINDACO

~~Il Responsabile del procedimento~~
~~Direttore Centrale Mobilità Trasporti Ambiente~~
~~Arch. Filippo Salicci~~

ALLEGATO n° 1 alla Ordinanza Sindacale n° 111 del 6 dicembre 2011 PG 878770/2011, quale parte integrante e sostanziale della stessa.

Fanno eccezione, e quindi possono circolare in deroga al divieto di circolazione di cui al punto 2 le seguenti tipologie o categorie di veicoli:

1. veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico;
2. Veicoli funzionanti con alimentazione a metano, gpl, a idrogeno, mono o bifuel, anche trasformati successivamente all'immatricolazione;
3. taxi di turno, autobus in servizio pubblico di linea (salva l'applicazione della disposizione speciale per i veicoli di categoria M3 di cui al punto 29), autobus ed autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
4. motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a 4 tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE (Euro 0 o pre-Euro I);
5. autoambulanze;
6. veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale: veicoli, motoveicoli e ciclomotori delle forze di polizia, FF.AA, CRI, VVF, corpi e servizi di P.L., protezione civile e corpo forestale, veicoli di pronto soccorso sanitario, di Ospedali ed ASL;
7. veicoli muniti di contrassegno per trasporto di portatori di handicap. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap a bordo è necessario munirsi di apposito permesso rilasciato dalla Polizia Locale dietro esibizione di dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (autodichiarazione) nella quale il conducente dichiara il percorso e l'orario;
8. autoveicoli per trasporti specifici muniti permanentemente di speciali attrezzature per il trasporto dei disabili motori, così classificati dall'art. 203, lett. H, c. 1 del reg. 495/92;
9. gli autoveicoli muniti della targa CC che il Ministero degli Affari Esteri rilascia ai Consoli di Carriera o in alternativa muniti dei contrassegni metallici rilasciati dal Ministero degli Affari Esteri ai Consoli Onorari, da applicare a lato della targa di serie dell'autovettura comprovante l'Autorità Consolare, salvo casi specifici dovutamente documentati;
10. veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
11. veicoli adibiti a servizio di scuola bus, gli autobus adibiti al trasporto di scolaresche ed i veicoli impegnati in attività di manutenzione stradale e di segnaletica sul territorio del Comune di Milano;
12. autoveicoli ad uso speciale esercenti esclusivamente pubblico servizio in materia di gas, energia elettrica e termica, acqua, illuminazione, trasporti, telecomunicazioni, igiene ambientale e raccolta;

13. veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
14. veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni) limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
15. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
16. veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal D. M. Trasporti 332/98;
17. veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro.;
18. veicoli utilizzati per il trasposto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio di dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione); inoltre è necessario esibire dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (autodichiarazione) nella quale il conducente dichiara il percorso e l'orario;
19. veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
20. veicoli dei sacerdoti o dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
21. veicoli con almeno tre persone a bordo (*Car Pooling*);
22. veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso di relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, ai sensi dell'articolo 116 CdS;
23. autoveicoli ad uso speciale esercenti esclusivamente pubblico servizio in materia di gas, energia elettrica e termica, acqua, illuminazione, trasporti, telecomunicazioni, igiene ambientale e raccolta rifiuti
24. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per le donazioni;
25. veicoli storici, purché in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione nei registri storici ai sensi dell'art. 60, comma 4, del codice della strada e limitatamente alla partecipazione a manifestazioni;
26. veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del codice della strada;
27. veicoli in arrivo ed in partenza presso strutture ricettive muniti di apposita documentazione¹;

28. veicoli destinati o provenienti verso/da scali aerei, ferroviari e marittimi muniti di apposito biglietto di viaggio;
29. veicoli appartenenti alla categoria M3, alimentati a gasolio EURO 3 diesel, utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL)¹;
30. i veicoli destinati al trasporto cose alimentati **alimentati a gasolio**, indifferentemente omologati ai fini dell'inquinamento ai sensi della direttiva 70/220/CEE oppure della direttiva 88/77/CEE e loro successive modifiche ed integrazioni, ovvero degli equivalenti regolamenti UN-ECE, le cui emissioni relative alla sola massa di particolato non siano superiori al limite d'emissione **Euro 3 e purchè siano:**
- classificati all'art. 203, comma 1, del Regolamento di Esecuzione del vigente Codice della Strada:
 - lettera b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani
 - lettera h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo
 - classificati all'art. 203, comma 2, del Regolamento di Esecuzione del vigente Codice della Strada:
 - lettera b) autospazzatrici
 - lettera c) autospazzaneve
 - lettera d) autopompe
 - lettera e) autoinnaffiatrici
 - lettera i) autoveicoli per il soccorso stradale
 - lettera n) autofunebri
 - lettera t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili
 - lettera x) auto con installazioni telegrafiche
 - veicoli utilizzati per trasporto farmaci urgenti;
 - veicoli utilizzati per l'espletamento del servizio pubblico postale;
 - veicoli di proprietà di imprese in possesso di abilitazione di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n° 37;
 - veicoli operativi di Enti, Società, Aziende esercenti pubblico servizio in materia di gas, energia elettrica e termica, acqua, illuminazione, trasporti, igiene ambientale e raccolta rifiuti.;
 - classificati all'art. 203, comma 1, del Regolamento di Esecuzione del vigente Codice della Strada:
 - lettera c) cisterne per il trasporto di liquidi
 - lettera d) cisterne, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti
 - lettera g) betoniere
 - veicoli classificati all'art. 203, comma 2, del Regolamento di Esecuzione del vigente Codice della Strada:

lettera g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche

lettera h) autoveicoli gru

lettera j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;

- veicoli operativi utilizzati per il trasporto di beni strumentali relativi ad attività di manutenzione;
- veicoli utilizzati da fiorai per l'allestimento di cerimonie;
- veicoli di proprietari che certificano il possesso di specifico permesso di occupazione di suolo pubblico rilasciato dagli uffici competenti.

Il blocco del traffico veicolare non si applica sui seguenti tratti di strade ricadenti nel territorio comunale:

tratti autostradali, svincoli di accesso e di uscita, strade statali e provinciali, tratti di strade di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici, tratti di strade di collegamento tra il confine comunale e i seguenti parcheggi periferici:

Cascina Gobba: *Via Milano (Cologno M.)* e S.S. 11 Padana Superiore;

Forlanini: Viale E. Forlanini, sino a via Gatto;

San Donato 1 e 2: S.S. 9 Via Emilia, S.S. 415 Paullese;

Bisceglie: Via Pertini, Via Parri fino al parcheggio Bisceglie;

Lampugnano: Cavalcavia Ghisallo, Sottopasso Kennedy, Via Sant'Elia fino all'imbocco con Via Natta;

Molino Dorino e San Leonardo: Nuova bretella Settimo Milanese – Molino Dorino, Via Gallarate fino all'intersezione con la carreggiata congiungente Via Appennini, Via Appennini fino all'incrocio con Via Borsa, Via Borsa fino al parcheggio San Leonardo;

Famagosta: Via del Mare fino al parcheggio Famagosta;

inoltre:

tratto stradale di Via Giuseppe Ripamonti (compreso tra il confine con il Comune di Opera e la Via Gagini (capolinea tram 24) di collegamento tra lo svincolo della SS 412 della Val Tidone ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici;


tratto stradale compreso tra le Cascine Guascona e Guasconcina ed il capolinea dell'autobus n. 63 in Via Jemolo e più precisamente:

Via Guascona – Via Martirano (tratto compreso tra Via Guascona e Via Assiano)- Via Assiano (tratto compreso tra Via Martirano e Via Mosca) – Via Jemolo (tratto compreso tra Via Moltoni e Via Assidano).

Qualora per motivi di sicurezza ed ordine pubblico legati a specifiche e sopraggiunte circostanze, ad oggi non prevedibili (ad es. eventi sportivi presso lo Stadio Meazza) si provvederà ad integrare i tratti stradali con apposito provvedimento.

L'orario ed il tragitto in cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero

Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale come richiamato dall'art. 76
D.P.R. 445 del 28/12/2000.


Il Responsabile del procedimento
Il Direttore Centrale Mobilità e Trasporti Ambiente
Arch. Filippo Salucsi

ALLEGATO n° 2 alla Ordinanza Sindacale n° 111 del 6 dicembre 2011 PG 878770/2011, quale parte integrante e sostanziale della stessa.

Fanno eccezione, e quindi possono circolare in deroga al divieto di circolazione di cui al punto 3 le seguenti tipologie o categorie di veicoli:

1. Veicoli elettrici e velocipedi.
2. Veicoli:
 - a) Macchine operatrici, mezzi d'opera, macchine agricole, veicoli che l'art. 53 del Codice della Strada definisce "motoveicoli per trasporto specifico" e "motoveicoli per uso speciale" e veicoli che l'art 54 del Codice della Strada definisce "autoveicoli per trasporto specifico" e "autoveicoli per uso speciale"
 - b) utilizzati per l'espletamento del servizio pubblico postale;
 - c) utilizzati per trasporto farmaci urgenti;
 - d) di proprietà di imprese in possesso di abilitazione di cui al D.M. 22 gennaio 2008 n° 37;
 - e) operativi di Enti, Società, Aziende esercenti pubblico servizio in materia di gas, energia elettrica e termica, acqua, illuminazione, trasporti, igiene ambientale e raccolta rifiuti.;
 - f) utilizzati da fiorai, ristoratori e pasticceri per l'allestimento di cerimonie e consegne a domicilio;

purché alimentati a benzina Euro 2 e successivi, o alimentati a gasolio, indifferentemente omologati ai fini dell'inquinamento ai sensi della direttiva 70/220/CEE oppure della direttiva 88/77/CEE e loro successive modifiche ed integrazioni, ovvero degli equivalenti regolamenti UN-ECE, le cui emissioni relative alla sola massa di particolato risultino non superiori al limite d'emissione Euro 3;

3. autoveicoli destinati all'esercizio di attività di commercio e somministrazione su aree pubbliche denominati "Duomini";
4. veicoli adibiti al trasporto di merce alimentare deperibile alimentati a benzina Euro 3 e successivi, ed alimentati a gasolio, indifferentemente omologati ai fini dell'inquinamento ai sensi della direttiva 70/220/CEE oppure della direttiva 88/77/CEE e loro successive modifiche ed integrazioni, ovvero degli equivalenti regolamenti UN-ECE, le cui emissioni relative alla sola massa di particolato risultino non superiori al limite d'emissione Euro 4;
5. veicoli in arrivo ed in partenza presso strutture ricettive muniti di apposita documentazione;
6. veicoli destinati o provenienti verso/da scali aerei, ferroviari e marittimi muniti di apposito biglietto di viaggio;
7. taxi di turno, autobus in servizio pubblico di linea, autobus ed autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
8. veicoli adibiti a servizio di scuola bus, gli autobus adibiti al trasporto di scolaresche ed i veicoli impegnati in attività di manutenzione stradale e di segnaletica sul territorio del Comune di Milano;

9. veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale: veicoli, motoveicoli e ciclomotori delle forze di polizia, FF.AA, CRI, VVF, corpi e servizi di P.L., protezione civile e corpo forestale, veicoli di pronto soccorso sanitario, di Ospedali ed ASL;
10. autoambulanze;
11. veicoli muniti di contrassegno per trasporto di portatori di handicap. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap a bordo è necessario munirsi di apposito permesso rilasciato dalla Polizia Locale dietro esibizione di dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (autodichiarazione) nella quale il conducente dichiara il percorso e l'orario;
12. autoveicoli per trasporti specifici muniti permanentemente di speciali attrezzature per il trasporto dei disabili motori, così classificati dall'art. 203, lett. H, c. 1 del reg. 495/92;
13. veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti dal contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
14. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie od esami indispensabili o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio di dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione); inoltre è necessario esibire dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (autodichiarazione) nella quale il conducente dichiara il percorso e l'orario;
15. veicoli dei sacerdoti o dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
16. veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso di relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti;
17. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per le donazioni;
18. veicoli del servizio *car sharing* e a servizio del *bike sharing* ;
19. i veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia e dalla Polizia Locale che siano stati individuati mediante dichiarazione delle Autorità sopra citate;
20. i veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio riferibili ad urgenze per i quali risulta indispensabile l'utilizzo del mezzo privato e a interventi in pronta reperibilità dal personale sanitario dipendente dalle strutture ospedaliere e aziende sanitarie locali;
21. i veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, o con autorizzazione ad occupare suolo pubblico valida e in possesso di regolare licenza ambulante, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;

22. Solo per sabato 10 dicembre, veicoli di operatori in servizio dello stadio Meazza dietro esibizione di dichiarazione della società calcistica organizzatrice l'evento;
23. veicoli utilizzati dai partecipanti alle funzioni relative a battesimi e matrimoni e alle Sacre manifestazioni, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);
24. veicoli al servizio di testate televisive e per riprese cinematografiche con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc.; veicoli utilizzati da operatori radiofonici o da giornalisti muniti di tesserino rilasciato dall'Ordine;
25. veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni o Enti di promozione sportiva affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente utilizzati per manifestazioni che si svolgono nella giornata; veicoli utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato; veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;
26. veicoli utilizzati dall'Autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento;
27. veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie ed assistenziali.
28. veicoli di imprese che eseguono lavori urgenti per conto del Comune o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano

Il blocco del traffico veicolare non si applica sui seguenti tratti di strade ricadenti nel territorio comunale:

tratti autostradali, svincoli di accesso e di uscita, strade statali e provinciali, tratti di strade di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici, tratti di strade di collegamento tra il confine comunale e i seguenti parcheggi periferici:

Cascina Gobba: *Via Milano (Cologno M.)* e S.S. 11 Padana Superiore;

Forlanini: Viale E. Forlanini, sino a via Gatto;

San Donato 1 e 2: S.S. 9 Via Emilia, S.S. 415 Paullese;

Bisceglie: Via Pertini, Via Parri fino al parcheggio Bisceglie;

Lampugnano: Cavalcavia Ghisallo, Sottopasso Kennedy, Via Sant'Elia fino all'imbocco con Via Natta;

Molino Dorino e San Leonardo: Nuova bretella Settimo Milanese – Molino Dorino, Via Gallarate fino all'intersezione con la carreggiata congiungente Via Appennini, Via Appennini fino all'incrocio con Via Borsa, Via Borsa fino al parcheggio San Leonardo;

Famagosta: Via del Mare fino al parcheggio Famagosta;

inoltre:

tratto stradale di Via Giuseppe Ripamonti (compreso tra il confine con il Comune di Opera e la Via Gagini (capolinea tram 24) di collegamento tra lo svincolo della SS 412 della Val Tidone ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici;

tratto stradale compreso tra le Cascine Guascona e Guasconcina ed il capolinea dell'autobus n. 63 in Via Jemolo e più precisamente:

Via Guascona – Via Martirano (tratto compreso tra Via Guascona e Via Assiano)- Via Assiano (tratto compreso tra Via Martirano e Via Mosca) – Via Jemolo (tratto compreso tra Via Moltoni e Via Assidano).

Qualora per motivi di sicurezza ed ordine pubblico legati a specifiche e sopraggiunte circostanze, ad oggi non prevedibili (ad es. eventi sportivi presso lo Stadio Meazza) si provvederà ad integrare i tratti stradali con apposito provvedimento.

L'orario ed il tragitto in cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero

Le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale come richiamato dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

Il Responsabile del procedimento
Il Direttore Centrale Mobilità/Trasporti Ambiente
Arch. Filippo Salucci

